



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI PERUGIA

Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, riunito in camera di consiglio e composto da:

dott. Roberto Ferrando	Presidente
dott. Beatrice Cristiani	Magistrato sorv. Perugia est.
dott. Anna Maria Paladino	Esperto
dott. Angelo Perù	Esperto

ha pronunciato, a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza in data 27 ottobre 2015 e preso atto delle conclusioni del P.G. e del difensore, la seguente

Ordinanza

nel procedimento N° SIUS 2015/1164

avente ad oggetto il reclamo in data 29.08.2015 di ristretto in regime di 41-bis Ord. pen. presso la Casa di Reclusione di SPOLETO, avverso l'ordinanza n. 1269 del Magistrato di sorveglianza di Spoleto resa in data 13.07.2015, notificata il 18.08.2015, che rigetta il ricorso in materia di modalità esecutive dei colloqui con il Garante regionale dei diritti dei detenuti

(è in esecuzione il provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica che determina la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per anni due, per delitti di associazione di stampo mafioso, omicidi in concorso aggravati ai sensi dell'art. 7 legge 203/91, oltre a reati accessori)
decorrenza pena:

Osserva

Il reclamo proposto da trova accoglimento, per i motivi che si vengono ad esporre.

Innanzitutto presentava ricorso in data 9 gennaio 2015 al Magistrato di sorveglianza di Spoleto lamentando un mutamento, in senso deteriore, della modalità di effettuazione dei colloqui con il garante dei diritti dei detenuti designato dalla Regione dell'Umbria, nella specie il prof. avv. Carlo Fiorio.

Esponneva il detenuto che dapprima i colloqui con il garante si svolgevano presso la Sala Biblioteca della Casa di Reclusione di Spoleto, ed avevano luogo con la dovuta riservatezza e il rispetto della privacy sull'argomento trattato; successivamente, a decorrere dal 05.01.2015 quanto alla propria esperienza, le modalità di effettuazione dei colloqui erano cambiate, come segue.

Il garante doveva innanzitutto essere itinerante, incontrando i detenuti (i reclusi sottoposti al regime differenziato dell'art. 41-bis Ord. pen., è di sicuro dato da intendere, ndr) all'interno della sezione e non più in biblioteca; al colloquio erano sempre presenti il vicecomandante e l'ispettore di sezione; al garante non era consentito prendere appunti, di modo che la relativa funzione ne

appariva svilita, ignorandosi se potesse concretamente dare un seguito a quanto a lui dai detenuti prospettato; infine, erano del tutto venute a mancare privacy e riservatezza inizialmente sussistenti.

Il richiedente concludeva la propria esposizione chiedendo al magistrato di sorveglianza di disapplicare la circolare che aveva cambiato lo svolgimento dei colloqui con il garante, così da ripristinare le regole precedenti.

Il magistrato, fatto iscrivere procedimento ai sensi dell'art. 35 Ord. pen. quale reclamo generico, richiedeva delucidazioni alla Direzione dell'Istituto di Pena su quanto rappresentato dal detenuto, e il direttore trasmetteva il proprio ordine di servizio n.7 in data 16.06.2014 recante disposizioni in materia di accessi in istituto del "garante", in uno con la lettera circolare n.3651/6101 del capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in data 07.11.2013.

Il Magistrato di sorveglianza, procedendo infine nelle forme degli artt. 666-678 cpp faceva notificare avviso di fissazione udienza al ricorrente P. e al difensore e, tenuta udienza in data 13.07.2015 presso la Casa di Reclusione di Spoleto, nel contraddittorio tra le parti deliberava la decisione di rigetto in questa sede impugnata, affermando che l'ordine di servizio 16.06.2014 della Direzione impartiva disposizioni conformi alla circolare n. 3651/6101 in data 07.11.2013 del DAP-Ufficio del Capo Dipartimento, e che le disposizioni impartite erano idonee a garantire il diritto del detenuto ad interloquire con il Garante in merito agli ambiti di competenza dello stesso.

.....

Ai fini del decidere, si ravvisa di utilità proporre i passaggi salienti della circolare n. 3651/6101 in data 07.11.2013 del Ministero della giustizia -D.A.P. -Ufficio del Capo Dipartimento, testo di regolamentazione normativa secondaria a cui fa integrale riferimento, come a breve si dirà, l'ordine di servizio n. 7 in data 16.06.2014 emanato dalla Direzione della Casa di Reclusione di Spoleto.

La circolare, come si evince dall'oggetto, intende regolamentare *-raccogliendo organicamente le disposizioni finora impartite dal D.A.P. così da costituire un "nuovo testo unico delle disposizioni dipartimentali"* (cfr. pag.1) - *la materia delle visite agli istituti di penitenziari ex art. 67 O.P.*

La circolare compie dunque una ricognizione dei soggetti istituzionali legittimati a visitare gli I.P.P. senza autorizzazione, secondo l'elencazione tassativa dell'art. 67 co. 1, da lett. a) a lett. l ter) Ord. pen., e tra questi soggetti evidenzia la presenza, sub l bis), dei "garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati", categoria aggiunta all'art. 67 Ord. pen. dal d.l. 2008 n.207, conv. in legge 27 febbraio 2009 n.14.

Al paragrafo 3, la circolare prevede inoltre una locuzione di assoluto interesse -ma che non trova condivisione da parte del Tribunale di Sorveglianza, lo si anticipa, per quanto viene precisato a proposito dei "colloqui"- . Il garante, quale *organo pubblico istituito* con atto normativo dello Stato e dei soli Enti pubblici territoriali, viene detto, *può accedere all'istituto senza autorizzazione ed interloquisce con i detenuti.*

Quanto alla portata e all'inquadramento di "tali interlocuzioni", precisa la circolare (sub lett. c del §-3), che le stesse non sostanziano i colloqui in senso tecnico previsti dall'art. 18 O.P., ragione questa che, come immediato precipitato, determina che l'effettuazione dei colloqui con il garante debba soggiacere alle regole del successivo §-6.

Il paragrafo 6 regola a sua volta, in generale e con riguardo a tutti i soggetti istituzionali indicati dall'art. 67 co. 1 Ord. pen., il profilo del "Contenuto della visita e contatti con la popolazione detenuta", ponendo dei limiti che è d'uopo verificare se legittimamente apposti quando le interlocuzioni avvengano proprio con il garante dei diritti dei detenuti.

Si premette al punto a) che *le visite sono dirette a verificare le condizioni di vita dei detenuti e degli internati.*

Al punto b) è specificato che le autorità dell'art. 67 co.1 *possono visitare ogni ambiente dell'istituto, compresi quelli in cui si trovano i detenuti*, mentre al punto 3) è precisato che tali autorità *possono rivolgere la parola ai detenuti e agli internati al fine di rendersi conto in maniera più completa delle condizioni di vita degli stessi.*

Tali *dialoghi*, viene ad ogni modo specificato, *non possono travalicare in veri e propri colloqui e/o interviste, specialmente se vertenti sui contenuti espressamente vietati dall'art. 117, comma 1 secondo periodo, del DPR n.230 del 2000, il regolamento di esecuzione della legge penitenziaria.*

Sulla premessa, infine, che l'art. 67 co.1 dà attuazione alla disposizione cardine dell'art. 17 Ord. Pen. inerente i *rapporti tra comunità reclusa e società esterna*, al punto d) del paragrafo 6 è specificato che l'interlocuzione tra visitatore qualificato e detenuto/internato *non potrà mai fare riferimento alle vicende processuali del medesimo*, vicende che trovano istituzionalmente altre sedi, altre autorità e altre garanzie dove affrontarle.

La *conversazione*, in definitiva, *deve vertere sulle condizioni di vita del detenuto, sulla conformità del trattamento ad umanità, sul rispetto della dignità della persona, senza alcun riferimento al processo o ai processi in corso.*

Così precisato l'ambito lecito della interlocuzione di detenuti e internati con i visitatori istituzionali, incluso il garante indicati all'art. 67 co.1 Ord. pen., prosegue il paragrafo 6 sub f) prevedendo che durante le loro visite dette autorità non siano lasciate da sole con i soggetti reclusi avvicinati.

Ed allora, *l'Autorità penitenziaria che lo accompagna (il Direttore dell'Istituto o suo delegato), ..quando la interlocuzione del visitatore qualificato violi le previsioni normative, per il fatto di riferirsi od estendersi ad argomenti diversi da quelli consentiti, come sopra indicato, dovrà a quel punto intervenire.*

È così previsto un *primo richiamo finalizzato a rammentare detti limiti normativi*, dopo di che, in caso di persistenza nel fuori tema, l'Operatore penitenziario *dovrà prontamente intervenire, con cortesia pari alla fermezza, per interrompere immediatamente il colloquio stesso.*

Ove poi la interlocuzione su temi vietati non abbia ugualmente termine, prevede la circolare il *pronto allontanamento del detenuto che ad essa partecipi, in modo da impedire che la violazione possa condurre a pregiudizi maggiori.*

È infine fatto salvo il dovere di segnalazione alla A.G. ove si ravvisino estremi di reato, oltre alle consuete segnalazioni al Dipartimento.

Il paragrafo 6 sub g) specifica, poi, che l'interlocuzione con il visitatore qualificato debba avvenire obbligatoriamente nella lingua italiana, *in maniera da essere comprensibile al direttore dell'istituto o al suo delegato, presente durante la visita*, salva la mediazione di un interprete che traduca in italiano e utilizzi la lingua straniera propria del detenuto, altresì parlata dall'ospite nel corso della visita, mediatore linguistico prescelto dal visitatore medesimo e senza alcun onere economico per l'Amministrazione, e che sia *iscritto in un albo professionale.*

Con riguardo infine ai detenuti in regime di 41-bis Ord. pen., conclude il paragrafo 6, sub h) prevedendo che *il rispetto delle disposizioni sopra richiamate sia particolarmente rigoroso, quando la interlocuzione dei visitatori di cui all'art. 67 si rivolga ai detenuti sottoposti all'art. 41-bis.*

Quanto infine all'ordine di servizio emanato dalla Direzione dell'Istituto di pena di Spoleto, i contenuti del provvedimento n.7 in data 16.06.2014 recepiscono *in toto* le prescrizioni dettate dalla circolare 07.11.2013 del D.A.P..

È così specificato, nei vari punti, che il garante:

1. *non può effettuare veri e propri colloqui con i detenuti e/o interviste*
2. *è tenuto a rispettare il divieto dell'art. 117, comma 1 primo periodo del Regolamento*
3. *non può con il detenuto fare riferimento alle vicende personali dello stesso o al processo o ai processi che lo riguardano*
4. *non può svolgere indagini o assumere dichiarazioni o svolgere colloqui "finalizzati ad attività investigative"*
5. *il Garante (o in via subordinata il detenuto coinvolto) può essere allontanato dal colloquio, se la interlocuzione dello stesso si riferisce o estende "ad argomenti diversi da quelli consentiti"*
6. *non deve interloquire col detenuto in lingua non comprensibile al Direttore dell'Istituto o al suo delegato*
7. *non sono consentiti accessi autonomi dei collaboratori, neppure su delega del Garante.* (Tale profilo rimanda ad altra questione affrontata dalla circolare 07.11.2013 del Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che investe il tema non strettamente pertinente al reclamo della non delegabilità delle prerogative di cui all'art. 67 co.1 in favore dei soggetti istituzionali previsti da tale norma.)

Premesso che il *thema decidendum*, tenuto conto dell'effetto devolutivo del presente gravame (il reclamante ha insistito sulle medesime questioni prospettate al giudice di prime cure, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza e la disapplicazione della normativa secondaria che disciplina attualmente la materia dei colloqui con il garante dei diritti dei detenuti) investe essenzialmente la questione se sia legittimo prevedere che alle interlocuzioni di _____ con il Garante designato dalla Giunta Regionale dell'Umbria debba essere presente il Direttore della Casa di Reclusione di Spoleto ovvero un suo incaricato, il Tribunale di sorveglianza reputa necessario compiere una ricognizione delle disposizioni della legge penitenziaria e del relativo regolamento che specificatamente prendono in considerazione la figura del "garante".

Le norme che vengono a tale riguardo in evidenza sono le seguenti.

- A. La disposizione dell'art. 67 co.1 sub 1 bis L.P. include, come è detto, il garante tra i soggetti istituzionali che possono visitare gli istituti penitenziari senza necessità di autorizzazione
- B. l'art. 18 L.P. prevede che i detenuti e internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici
- C. l'art. 18 comma 2 prevede che i colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia
- D. l'art. 35, sub comma 1 n.3) L.P., in materia di diritto di reclamo, prevede che possano essere rivolte istanze, o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa...al garante nazionale o ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti

- E. l'art. 117 del DPR 230/2000, in materia di visite agli istituti, prevede il divieto di trattare con imputati argomenti relativi al processo penale in corso
- F. infine, la disposizione dell'art. 41 bis, nel disciplinare la materia dei colloqui familiari, sub comma 2 bis lett. b della norma, prevede che gli stessi sono sottoposti a *controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione della A.G. indicata all'art. 11, co.2 Ord. pen.*, essendo infine i colloqui, ad ogni modo, videosorvegliati
- G. la disposizione dell'art. 41-bis esclude inoltre che siano sottoposti a controllo auditivo, a registrazione e a videosorveglianza i colloqui con il difensore.

Premesso il richiamo del quadro normativo di riferimento, le constatazioni a cui perviene con immediatezza il Tribunale di Sorveglianza sono le seguenti.

Non è conforme al dettato dell'art. 18 Ord. pen. considerare il "garante" come un visitatore esterno che non possa intrattenere "colloqui" in senso tecnico con detenuti e internati.

Le interlocuzioni o scambi verbali comunque denominati che intervengono tra garante e detenuti soggiacciono, per espressa previsione normativa, alla disciplina dei "colloqui" prevista dall'art. 18 comma 2 Ord. pen., con quanto ne consegue in ordine alla operatività del divieto, sempre previsto dal legislatore primario, di controllo auditivo da parte del personale dell'Amministrazione penitenziaria.

Si ravvisa viepiù un contrasto tra la circolare 07.11.2013 del DAP sub paragrafo 6 lett. f) -a proposito della obbligatoria presenza agli incontri di un operatore dell'Amministrazione- e la Legge penitenziaria, considerato che la disposizione dell'art. 35 LP rende il garante destinatario di istanze o reclami anche in busta chiusa, a significare la non ostensibilità di quanto il detenuto comunica al proprio interlocutore qualificato.

Quanto infine alla possibilità di privare il garante di una scorta di carta, e della penna (divieti per vero non desumibili né dalla circolare del DAP né dall'ordine di servizio vigente presso la Casa di reclusione di Spoleto) una tale evenienza sarebbe del tutto *contra legem*, considerato che la disposizione dell'art. 18 LP legittima il garante a ricevere "*atti giuridici*", con ciò intendendo la raccolta di manifestazioni di volontà del detenuto da indirizzare, per es., alla Pubblica Amministrazione (richiesta di trattamento pensionistico, di assegno sociale, di rilascio di un documento di identità), ovvero dichiarazioni unilaterali quali il riconoscimento di figlio naturale.

Avuto riguardo, in conclusione, al *petitum* del reclamante, è dell'avviso il Tribunale di sorveglianza che si possano disapplicare quelle disposizioni della circolare 07.11.2013 del DAP e dell'ordine di servizio citato che trattano degli incontri detenuti/garanti alla stregua di un *genus* differente dal "colloquio" in senso tecnico disciplinato dall'art. 18 Ord. pen..

La conseguenza, pertanto, è di rendere il colloquio tra _____ e il Garante impermeabile alla presenza dell'incaricato del Direttore, fatta salva l'applicazione della disposizione dettata dall'art 41-bis in materia di colloqui con i familiari nel senso che, conformemente a quanto di norma avviene, sarà cura della Direzione interpellare il giudice indicato all'art. 11 comma 2 Ord. pen. per richiedere la preventiva e motivata autorizzazione all'effettuazione, o meno, del controllo auditivo e della registrazione, impregiudicata la videosorveglianza.

Nei limiti come precisati il reclamo viene, per l'effetto accolto.

P.Q.M.

Su difformi conclusioni del Procuratore Generale, sentita la Difesa

In accoglimento del reclamo proposto da ~~.....~~ avverso l'ordinanza n. 1269/2015
del Magistrato di sorveglianza di Spoleto

annulla l'ordinanza;

disapplica la circolare n. 3651/6101 in data 07.11.2013 del Ministero della Giustizia- DAP-Ufficio
del Capo Dipartimento, paragrafo 6 sub f);

disapplica l'ordine di servizio n.7 in data 16.06.2014 della Direzione della Casa di Reclusione di
Spoleto, relativamente alle proposizioni


- non può effettuare veri e propri colloqui con i detenuti e/o interviste
- è tenuto a rispettare il divieto dell'art. 117, comma 1 primo periodo del Regolamento, limitatamente alla posizione dei detenuti con condanne irrevocabili
- non può con il detenuto fare riferimento alle vicende personali dello stesso o al processo o ai processi che lo riguardano, sempre limitatamente alla posizione dei detenuti con condanne irrevocabili
- il Garante (o in via subordinata il detenuto coinvolto) può essere allontanato dal colloquio, se la interlocuzione dello stesso si riferisce o estende "ad argomenti diversi da quelli consentiti";

prevede che i colloqui tra ~~.....~~ il Garante regionale dei diritti dei detenuti siano disciplinati dall'art. 41 bis Ord. pen., con richiesta alla A.G. competente di autorizzare, se del caso il controllo auditivo e la registrazione, impregiudicata la videosorveglianza.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni al reclamante, al suo Difensore, alla Procura Generale della Repubblica di Perugia, alla Direzione della Casa di Reclusione di Spoleto.

Così deciso in PERUGIA, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2015


Il Magistrato di sorveglianza est.
B. Cristiani



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Migliaccio Dott. Giambattista

Il Cancelliere

Il Presidente
R. Ferrando



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
13 NOV. 2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Migliaccio Dott. Giambattista